



Comune di Padova

Codice fiscale 00644060287

SETTORE COMMERCIO ED ATTIVITA' ECONOMICHE
Ufficio Attività Economiche

COMUNE DI PADOVA SEGRETARIA GENERALE
26 MAG 2015
Registro Ordinanze n° 18

OGGETTO: Determinazione dei giorni e degli orari massimi di apertura delle attività di Barbiere, Acconciatore, Estetista

IL SINDACO

Richiamato il D.L. del 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni in Legge 2 aprile 2007 n. 40 recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita delle imprese";

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 21 del 07 giugno 2007 disciplinante i giorni e gli orari massimi di apertura al pubblico delle attività di "Barbiere Acconciatore ed Estetista";

Visto il D. Lgs. 59/2010 di recepimento della Direttiva Europea Bolkestein, i cui principi sono volti a garantire la pienezza di libertà di impresa secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività di Barbiere, Acconciatore ed Estetista;

Ritenuto di consentire agli esercenti l'attività di "Barbiere", "Acconciatore" ed "Estetista" interessati lo svolgimento della propria attività nei giorni di festività infrasettimanale;

Sentiti i pareri delle Associazioni di Categoria;

Precisato che viene fatto salvo il rispetto dei limiti e delle norme previste dal contratto nazionale e dai contratti collettivi di categoria in materia di lavoro subordinato;

Visto l'art. 50 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali - che attribuisce al Sindaco una generale competenza in materia di orari di determinate attività al fine di favorire il miglior contemperamento degli interessi di utenti, servizi pubblici e commercianti;

DISPONE

- gli esercizi di "Barbiere", "Acconciatore" ed "Estetista" possono restare aperti al pubblico dalle ore 7:00 alle ore 22:00 in tutti i giorni della settimana, escluse le domeniche. Nel rispetto di tali criteri, l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio;
- entro i limiti di cui al punto precedente, è consentita l'apertura degli esercizi nei giorni di festività infrasettimanale, con esclusione del 25 Dicembre;
- l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio deve essere reso noto al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Gli esercizi del settore presenti all'interno di centri commerciali e quelli inseriti all'interno di palestre devono osservare, rispettivamente, l'orario del centro commerciale stesso e della palestra.

La presente Ordinanza sostituisce l'Ordinanza del Sindaco n. 21 del 07 giugno 2007

La presente Ordinanza viene pubblicata presso l'Albo Pretorio on-line del Comune di Padova

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al T.A.R., Regione Veneto, da prodursi a norma della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entro 60 gg. dalla data di notifica della presente;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 e segg. del DPR 24.11.1971, n. 1199, entro il termine di 120 gg. dalla data di notifica.

Il Sindaco
Massimo Bitonci

